



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
7^a legislatura

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo
Fabio
Sante
Renato
Giancarlo
Marialuisa
Marino
Massimo
Raffaele
Antonio
Floriano
Ermanno
Raffaele

Galan
Gava
Bressan
Chisso
Conta
Coppola
Finozzi
Giorgetti
Grazia
Padoin
Pra
Serrajotto
Zanon

Deliberazione della Giunta

n. 4132 del 22 DIC: 2004

Segretario

Antonio

Menetto

OGGETTO: Disciplina della riproduzione animale - Disposizioni applicative.
Legge 15 gennaio 1991, n. 30.
DM 19 luglio 2000, n. 403.
Legge regionale 28 agosto 1986, n. 44.

L'Assessore regionale alle politiche per l'agricoltura, il commercio e l'artigianato, Giancarlo Conta, di concerto con l'Assessore regionale alle politiche sanitarie, Fabio Gava, riferisce quanto segue.

Con legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" sono state emanate disposizioni riguardanti la riproduzione animale di specie di interesse agricolo zootecnico, poi modificate ed integrate dalla successiva legge 3 agosto 1999, n. 280.

In particolare l'articolo 8 della citata legge prevedeva l'emanazione, da parte dell'allora Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità, di un regolamento di esecuzione in materia di:

- a) istituzione ed esercizio delle stazioni di monta naturale e degli impianti per l'inseminazione artificiale nonché definizione di requisiti sanitari che devono possedere i riproduttori per essere ammessi ad operare nelle stesse stazioni ed impianti;
- b) requisiti sanitari per prelievo, conservazione, impiego e distribuzione del materiale di riproduzione e di ovuli ed embrioni;
- c) certificazione degli interventi fecondativi e raccolta-elaborazione dei dati riguardanti la riproduzione animale;
- d) requisiti e controlli tecnico-sanitari per l'importazione ed esportazione dei riproduttori, del relativo materiale di riproduzione, nonché di ovuli ed embrioni.

Con l'approvazione del decreto 13 gennaio 1994, n. 172, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della sanità, è stato pertanto adottato il previsto regolamento di esecuzione con il quale sono stati disciplinati il rilascio delle

Mod. A -originale

autorizzazioni, nonché definiti i requisiti e gli obblighi necessari per operare, nel campo della riproduzione animale, nell'ambito delle specie bovina e bufalina, suina, equina e ovicaprina.

Successivamente, i mutamenti intervenuti nel settore della riproduzione animale sotto il profilo normativo, tecnico scientifico, nonché organizzativo, hanno fatto emergere la necessità di modificare e integrare il sopra citato regolamento.

La constatata inapplicabilità del DM n. 172/1994, dovuta in particolare ad alcune incongruenze riguardanti la gestione degli impianti per la riproduzione equina, la distribuzione del materiale seminale e degli embrioni, nonché la documentazione degli interventi seminativi, ha indotto quindi a successive modifiche intervenute dapprima con il decreto ministeriale 24 aprile 1998, n. 372 e infine con il DM 19 luglio 2000, n. 403, che ora rappresenta il regolamento di riferimento per le regioni per l'eventuale adeguamento della propria normativa in materia.

Il legislatore nazionale quindi, attraverso la legge n. 30/91, le successive modifiche e integrazioni, nonché con i successivi regolamenti di attuazione, ha voluto disciplinare il settore della riproduzione animale sull'intero territorio nazionale, fissando i riferimenti normativi per le specie più rappresentative a livello economico ed individuando, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i principi fondamentali, ferme restando peraltro le funzioni trasferite alle Regioni.

A riguardo si ritiene utile precisare che, a seguito del trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di riproduzione animale operato dal DPR 24 luglio 1977, n. 616, la Regione del Veneto aveva già provveduto a disciplinarne e definirne gli aspetti con la legge regionale 28 agosto 1986, n. 44, anticipando, di fatto, la normativa statale, anche riguardo l'attività di vigilanza e di controllo e le conseguenti sanzioni amministrative.

La stessa legge regionale, tra l'altro, ha previsto l'istituzione della Commissione tecnica regionale per la zootecnia alla quale sono state trasferite le competenze in materia zootecnica fino ad allora assegnate ad altre commissioni, nonché attribuiti compiti di supporto nell'attuazione di strumenti di programmazione regionale relativi allo specifico settore. La suddetta Commissione infatti, attraverso l'espressione di pareri, l'emanazione di direttive e l'assunzione di determinazioni, assicura la corretta applicazione delle norme riguardanti la riproduzione animale.

Deve essere precisato anche che la Giunta regionale già in passato ha provveduto ad uniformare, con successive deliberazioni, la normativa regionale ai nuovi indirizzi previsti dal Ministero in materia di stazioni di monta, recapiti, centri di produzione e gruppi di raccolta.

Su indicazioni della Commissione Tecnica Regionale per la Zootecnia infatti, con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 dicembre 1994, n. 3229, sono state modificate la modulistica e le modalità di distribuzione della stessa al fine di uniformarsi a quanto previsto dal predetto DM n. 172/94.

Ora, considerando che nel richiamato DM 19 luglio 2000 n. 403, alle norme finali, è richiesto alle Regioni l'eventuale adeguamento della propria normativa e che, nel contempo, è necessario per la Regione del Veneto ridefinire le funzioni previste dalle proprie norme regionali in materia di riproduzione e sanità animale, armonizzandole con la legislazione statale, si propone di determinare le modalità applicative del decreto ministeriale sopra citato, nel rispetto delle competenze fissate dalla normativa regionale.

In questo contesto, è quindi opportuno predisporre un documento che precisi compiti e funzioni delle Strutture regionali coinvolte nell'attività autorizzatoria della riproduzione

animale definendo, tra l'altro, la modulistica da presentare per l'inoltro delle domande o comunicazioni, e nel contempo fissi anche i termini del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/1990.

Si ritiene altresì necessario precisare che in funzione dei compiti di vigilanza e controllo affidati alla regione dal DM n. 403/2000 e dalla LR n. 44/1986, risulta utile prevedere un "Piano di vigilanza" che riassume le competenze delle diverse Strutture regionali ed indichi le modalità e i criteri di esecuzione, nonché le sanzioni amministrative da applicare nel caso di eventuali violazioni.

A tale fine sono stati quindi perfezionati dalla Struttura regionale competente in tema di riproduzione animale, i documenti che ora vengono proposti per l'approvazione e che, tra l'altro, sono stati sottoposti all'esame della Commissione tecnica regionale per la zootecnia, che ha espresso parere favorevole.

Ciò posto, l'Assessore Giancarlo Conta, di concerto con l'Assessore Fabio Gava, conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta, con proprio parere favorevole, il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore Assessore regionale alle politiche per l'agricoltura, il commercio e l'artigianato, Giancarlo Conta, di concerto con l'Assessore regionale alle politiche sanitarie, Fabio Gava, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II° comma statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge 11 marzo 1974, n. 74 "Modificazioni ed integrazioni della Legge 25 luglio 1952, n. 1009 e relativo regolamento sulla fecondazione degli animali";

VISTA la Legge regionale 28 agosto 1986, n. 44 "Disciplina della riproduzione animale";

VISTA la Legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il primo regolamento di esecuzione della Legge n.30/91, DM 13 gennaio 1994, n. 172, che ha disciplinato la normativa in materia di riproduzione animale;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale nn. 5521/94, 5522/94, 3551/95, 3629/95, che hanno uniformato la normativa regionale a quanto disposto dal DM n. 172/94 in materia di stazioni di monta, recapiti, centri di produzione seme ed embrioni, gruppi di raccolta embrioni e oociti;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3229/94 che ha uniformato la normativa regionale a quanto disposto dal DM n. 172/94 in materia di modulistica e flusso delle informazioni;

VISTA la Legge 3 agosto 1999, n. 280 "Modifiche ed integrazioni alla Legge 15 gennaio 1991, n. 30" recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994;

Visto inoltre il nuovo regolamento di esecuzione della Legge n.30/91 e successive modificazioni, DM 19 luglio 2000, n. 403, che ha modificato ed integrato il precedente, DM n. 172/94;

VISTO il successivo DM del 12 febbraio 2001, a cura del Ministero delle politiche agricole e forestali, che ha approvato la modulistica prevista dal citato DM n. 403/2000;

VISTE le circolari n. 22 del 21 dicembre 1994 e n. 1 del 24 febbraio 1995 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per quanto risultino compatibili con il DM n. 403/2000;

VISTA la nota del Ministero della Sanità del 19 febbraio 2001, con la quale si evidenzia che i requisiti sanitari prescritti dal precedente decreto n. 172/94, in attesa di una nuova disciplina in materia, possono essere considerati ancora validi;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 che, nel recepire i principi ed i criteri introdotti dal DLgs n. 29/93, disciplina lo svolgimento dell'attività amministrativa e l'assetto della dirigenza;

RITENUTO necessario stabilire, in caso di variazioni agli allegati e ai modelli che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, che il dirigente della Struttura competente in materia di riproduzione animale approvi le opportune modifiche mediante appositi provvedimenti amministrativi;

PRESO ATTO, quindi, della necessità di armonizzare le modalità attuative della normativa regionale con quanto disposto dalle norme statali vigenti in materia di riproduzione, sanità, controllo e vigilanza nel settore della riproduzione animale;

D E L I B E R A

- 1) Di attuare, per le motivazioni espresse in premessa, quanto previsto dal decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403;
- 2) Di approvare gli **Allegati A e B**, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) Di approvare la modulistica, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da utilizzare per la presentazione delle domande e comunicazioni relative all'attività di riproduzione animale;
- 4) Di prevedere che il dirigente della Struttura competente in materia di riproduzione animale apporti con proprio decreto ogni opportuna variazione agli allegati e ai modelli sopra citati, nel caso si rendessero necessarie modifiche applicative per eventuali cambiamenti della normativa;
- 5) Di prevedere la pubblicazione della presente deliberazione sul sito Internet regionale, all'indirizzo www.regione.veneto.it/agricoltura, completa degli Allegati A e B nonché degli appositi modelli;
- 6) Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO

dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE

On. dott. Giancarlo Galan